



Regolamento per l'istituzione dell'Albo della cittadinanza attiva

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2015

Indice

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - ATTIVITÀ	3
ART. 3 - ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA	4
ART. 4 - REQUISITI DEI VOLONTARI SINGOLI	4
ART. 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA	4
ART. 6 - AVVIO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE E IL VOLONTARIO	4
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 8 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	5
ART. 9 - SPESE PER LE ATTIVITÀ	5
ART. 10 - CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI	6
ART. 11 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	6
ART. 12 - MEZZI E ATTREZZATURE	6
ART. 13 - COLLABORAZIONE FRA VOLONTARI SINGOLI E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	6
ART. 14 - CANCELLAZIONE	7
ART. 15 - RESPONSABILITÀ	7
ART. 16 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE/DONAZIONI	7
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	8
ALLEGATO A)	9

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Anzola dell'Emilia, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, con l'obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale e alla funzione dell'attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro:

- tramite le Libere Forme Associative;
- individualmente - intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale.

Il presente regolamento istituisce e disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con il Comune di Anzola dell'Emilia per lo svolgimento delle attività di Cittadinanza Attiva - partecipazione della Comunità locale in materia di:

- tutela e valorizzazione del territorio
- attività e servizi a favore della collettività.

L'attività di Cittadinanza attiva è svolta esclusivamente in forma volontaria e gratuita, con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune di Anzola dell'Emilia garantisce nell'interesse generale, in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli o associati e/o provenienti dall'Amministrazione comunale, che verranno contenuti in un piano annuale.

La Cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione.

Art. 2 - Attività

La Cittadinanza attiva riguarda attività ed interventi inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Anzola dell'Emilia nonché i servizi di interesse generale.

E' previsto lo svolgimento di attività esclusivamente solidaristiche prestate in modo spontaneo e gratuito con caratteristiche di complementarità e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nelle seguenti aree tematiche:

- servizi sociali;
- servizi tecnico/ambientali;
- servizi culturali/sportivi;
- servizi scolastici/educativi.

L'elenco delle attività di intervento allegato al presente regolamento (allegato A), costituisce un esempio di repertorio delle attività realizzabili con la collaborazione dei singoli volontari.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di ampliare l'elenco delle aree di attività nel rispetto della normativa vigente e applicabile.

Allo scopo di rendere l'elenco delle attività maggiormente rispondente ai bisogni del territorio le aree tematiche e le attività possono essere modificate con delibera di giunta.

Art. 3 - Albo della Cittadinanza Attiva

Il Comune di Anzola dell'Emilia istituisce l'Albo della Cittadinanza Attiva allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

L'Albo Comunale della Cittadinanza Attiva contenente l'elenco delle persone, delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento, viene pubblicato all'Albo Pretorio in apposita sezione del sito del Comune di Anzola dell'Emilia.

Art. 4 - Requisiti dei volontari singoli

I singoli volontari che vogliono iscriversi all'Albo Comunale della Cittadinanza Attiva debbono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- legalmente residente, domiciliato o lavoratore nel territorio comunale o residente in altri Comuni confinanti con il territorio di Anzola dell'Emilia;
- idoneità psicofisica accertata per mezzo di certificato del medico curante.

Art. 5 - Iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva

Le domande vanno presentate utilizzando apposito modulo all'ufficio preposto. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, le attività per le quali egli si rende disponibile, specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto.

L'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

Art. 6 - Avvio del rapporto di collaborazione fra il Comune e il volontario

Il Direttore dell'Area competente per area tematica/attività, interessato alla collaborazione con il volontario:

- a) accerta che i volontari candidati allo svolgimento delle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) provvede con apposito provvedimento ad approvare il Piano di Attività:
 - il tipo di attività da svolgere
 - il programma dettagliato delle attività,
 - i luoghi di svolgimento
 - il percorso formativo, anche in merito alla sicurezza, ai sensi della normativa vigente
 - la copertura assicurativa

-
- il nome del Referente responsabile dell'esecuzione delle attività a cui è attribuito il compito di coordinare e seguire il volontario.

Il Piano delle Attività deve essere sottoscritto dal volontario prima dell'avvio delle attività.

Per le attività in cui è richiesto il possesso di requisiti specifici viene verificata l'idoneità dei volontari con riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

I volontari presteranno la propria attività in base al Piano di attività di cui al precedente art. 6.

I volontari possono organizzarsi o essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; se necessario, dovrà essere individuato un Coordinatore del gruppo, che si relazionerà con il Referente responsabile per l'esecuzione delle attività di cui al successivo articolo 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale e presentate da gruppi di cittadini/associazioni e in assenza si procederà secondo l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 8 - Coordinamento delle attività

I volontari singoli debbono rapportarsi con il Referente comunale responsabile dell'esecuzione delle attività al quale compete:

- a) organizzare la formazione tecnica preventiva e, se necessario, quella in materia di sicurezza
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali beneficiari;
- c) accertarsi che queste vengano svolte secondo quanto previsto dal piano di attività e nel rispetto delle normative;
- d) verificare l'andamento dell'attività, anche attraverso incontri periodici, e colloqui con gli eventuali beneficiari;
- e) segnalare al Direttore d'Area eventuali anomalie nello svolgimento del Piano di attività.

Art. 9 - Spese per le attività

L'attività dei cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Anzola dell'Emilia né dall'eventuale beneficiario.

Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontario sono a carico dell'Area per il quale presta la propria opera, che le sosterrà direttamente. Non è pertanto previsto il rimborso spese del volontario, salvo eventuali spese sostenute per il rilascio del certificato di cui all'art. 4.

Art. 10 - Concessione delle riduzioni/esenzioni

Il Comune di Anzola dell'Emilia, riconoscendo l'utilità sociale del volontariato, può prevedere nei propri regolamenti forme di riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento delle attività e degli interventi concordati, nel rispetto dell'art. 24 del D.L. 133 del 12 settembre 2014 e comunque dei principi generali di diritto.

Art. 11 - Compiti e responsabilità del Comune

Con la prestazione volontaria nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte.

L'Amministrazione si impegna:

- a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati in attività che richiedono competenze particolari e specifiche, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alla formazione;
- a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento e sul programma delle attività approvate;
- a garantire ai volontari – con oneri a proprio carico - adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi nel regolare svolgimento delle attività del progetto.

Il Comune di Anzola dell'Emilia non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che richiedono una preparazione e abilitazione specifica.

L'Amministrazione fornisce ai volontari le eventuali attrezzature richieste per l'attività, nonché apposito cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità dei volontari.

Art. 12 - Mezzi e attrezzature

Il Comune di Anzola dell'Emilia, laddove necessario, fornirà a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.

I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Referente.

In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Art. 13 - Collaborazione fra volontari singoli e le Libere Forme Associative

L'Amministrazione, per agevolare forme di collaborazione reciproca fra il volontario singolo e le Libere Forme Associative iscritte all'Albo, fornisce a quest'ultime il nominativo del volontario, previa sua autorizzazione.

A tale scopo la Libera Forma Associativa interessata a contattare i volontari singoli presenta motivata richiesta scritta.

Art. 14 - Cancellazione

La cancellazione del nominativo di un volontario dall'Albo può avvenire per:

- a) espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- b) gravi negligenze nello svolgimento delle attività riscontrate e comunicate in forma scritta
- c) dall'Area competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
- d) ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività sottoscritte nel Piano di Attività;
- e) perdita di requisiti, comunicata dal volontario oppure verificata dal Referente.

Art. 15 - Responsabilità

Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone e a cose derivanti da comportamento doloso nello svolgimento delle attività, sollevando il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità.

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del Piano di attività sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.

Il volontario dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Anzola dell'Emilia, che gli dovrà essere consegnato in copia e che dichiarerà di accettare.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario, il referente provvederà a notificarle al volontario stesso, al fine di non ripeterle. Se invece si riscontrassero comportamenti neglienti continui e/o dolosi, il referente provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo.

Il Referente verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Il Coordinatore del gruppo è tenuto a segnalare al volontario e al Referente eventuali suoi comportamenti neglienti. Il Coordinatore del gruppo è tenuto a segnalare al referente continue assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.

Art. 16 - Proposte di collaborazione/donazioni

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di donazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12.

L'amministrazione comunale si impegna a dare informazione in relazione alla donazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con il Donatore.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi n. 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Potranno essere apportate modifiche o integrazioni conseguentemente alla sua concreta applicazione.

ALLEGATO A)

Elenco attività (a titolo esemplificativo):

- Piccola manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi percorsi e sentieri;
- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, alloggi di proprietà comunale ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini;
- Attività di monitoraggio e segnalazione (es. monitoraggio pulizia area, presenza rifiuti abbandonati, illuminazione pubblica mal funzionante, monitoraggio sicurezza idraulica e degli argini dei fiumi, ecc.);
- Attività di vigilanza parchi e aree pubbliche;
- Attività di sorveglianza (es. in occasione di manifestazioni pubbliche, orari e luoghi di entrata e uscita alunni, ecc.);
- Attività di supporto e assistenza organizzativa (es. in occasione di mostre, spettacoli, iniziative di piazza: distribuzione volantini, sistemazione sedie);
- Attività di supporto a favore di persone anziane, bambini e disabili (es. accompagnamento alla spesa, dal medico, socializzazione, intrattenimento, piccoli servizi domestici);
- Attività di supporto alla Protezione civile in caso di calamità naturali o eventi atmosferici straordinari.